

*Handwritten signature or initials*

lizia delle abitazioni (almeno dall'interpretazione della legge che può essere fatta oggi, in mancanza ancora della relativa giurisprudenza) tale limite non esiste.

Per tutte tali ragioni, specialmente nel caso nel quale, come avviene per l'I.N.A., la ricostruzione è stata già effettuata o sarà certamente effettuata, il contributo appare generalmente preferibile.

Fanno eccezione, sempre per quello che interessa l'I.N.A. i seguenti casi particolari:

a) immobili danneggiati a Tripoli e Bengasi, riparati in parte dalla Autorità locale. Non sembra consigliabile preferire il contributo giacché, stante anche la lontananza, non si ritiene conveniente impegnarsi ad immobilizzare capitali soprano, mentre non pare possibile richiedere la facoltà del risurgimento nel territorio nazionale, dato che gli immobili a Tripoli e Bengasi sono in piedi e in godimento all'I.N.A.

b) - immobili e beni mobili dell'ex A.O.D. e a Fiume, a Lubiana ed arredamento all'estero. L'I.N.A. ha provveduto a richiedere, quando era possibile, in base al trattato di pace, al